



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 39 del Consiglio comunale

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Imer ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 18.30, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Angelani Silvano - Consigliere Comunale
4. Bettega Adriano - Consigliere Comunale
5. Bettega Pio Decimo - Consigliere Comunale
6. Bettega Andrea - Consigliere Comunale
7. Doff Sotta Dino - Consigliere Comunale
8. Gaio Aaron - Consigliere Comunale
9. Gaio Giorgio - Consigliere Comunale
10. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
11. Loss Katia - Consigliere Comunale
12. Serafini Nicoletta - Consigliere Comunale
13. Tomas Anna - Consigliere Comunale
14. Tomas Cristian - Consigliere Comunale
15. Wittman Hanna Marianna - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Loss Katia** e **Tomas Cristian**.

Oggetto: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Imer ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, prevedeva che, in prima applicazione, la Provincia e gli Enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.p. 1 del 2005 individuando, eventualmente, le partecipazioni da alienare. La norma prevede peraltro, che, fermo restando quanto stabilito sopra, alla razionalizzazione periodica si procede, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

- il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TULPS) in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni", prevede che gli Enti locali a partire dal 2018, devono provvedere, con cadenza periodica (annuale), ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016;

- la norma dispone l'obbligo a carico degli Enti pubblici di adottare uno specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2018 e di quanto della stessa conseguente.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 - l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Accertato che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 24 - l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.-, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.lgs. n. 175/2016 cit.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

verificato che il Comune di Imer, fermo restando quanto sopra indicato, *può mantenere partecipazioni in società:*

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Verificato, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Imer, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero, che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Considerato che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

rilevato che, per effetto dell'art. 7 co. 10 e l.p. n. 19/2016, entro il 30 dicembre 2019, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2018, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato che, ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

specificato infine che, per quanto attiene la partecipazione in seno all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa il cui numero di dipendenti è inferiore al numero degli amministratori) l'Azienda medesima ha predisposto un nuovo schema di statuto con il quale è stato ridotto, nel corso del 2019, il numero degli amministratori in applicazione alle vigenti disposizioni di legge in materia);

accertato che, per tutte le altre partecipazioni detenute dal Comune di Imer, non sussistono ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione delle medesime, come da motivazioni specificate nell'Allegato A;

evidenziato peraltro che, in data 17/01/2018, il Comune di Imer ha acquisito la partecipazione in Trentino Riscossioni Spa. con una quota di partecipazione pari a nr. 118 azioni del valore di € 118,00;

richiamato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibere della Giunta comunale n. 27 dd. 01.04.2015 e del Consiglio comunale nr. 16 dd. 16/05/2016, provvedimenti dei quali il presente atto cognitivo costituisce aggiornamento straordinario ai sensi dell'art. 1, c.2, T.U.S.P..

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il parere da parte dell'Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Cristian Tomas) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Imer alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegati A) e B) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali predisposte in conformità alle indicazioni impartite dal MEF con le recenti linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni), come risultante dalla documentazione in atti presso l'Ufficio Finanziario, che rileva le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette:

- Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa;
- Informatica Trentina S.p.a.;
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.;
- Trentino Riscossioni S.p.a.;
- Azienda Ambiente S.r.l.;
- Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi – Società Cooperativa;
- ACSM spa.

2. Di dare atto, altresì, che l'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi ha predisposto un nuovo schema di statuto con il quale, nel 2019, è stato ridotto il numero degli amministratori, in applicazione alle vigenti disposizioni di legge in materia.

3. Di dare atto, altresì che, in data 17/01/2018, il Comune di Imer ha acquisito la partecipazione in

Trentino Riscossioni Spa. con una quota di partecipazione pari a nr. 118 azioni del valore di € 118,00.

4. Di incaricare i competenti uffici comunali di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento mediante l'inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014" fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti).
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
8. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
9. Di disporre la pubblicazione del presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.
10. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta.
11. Di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c.5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Iagher Sandrina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).